



Città di Lucca

Amministrazione comunale

04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente

Ordinanza n. 1164 del 05/07/2017

**Oggetto: STADIO "PORTA ELISA" STAGIONE CALCISTICA 2017/2018. ESERCIZI PUBBLICI UBICATI ALL'INTERNO E IN RROSSIMITA' DELLO STADIO**

## IL SINDACO


### vista:

la nota, prot. n. 77632 del 28/06/2017, con cui la Questura di Lucca richiede l'emissione di una ordinanza, rivolta ai titolari degli esercizi di somministrazione ubicati all'interno dello Stadio e nelle sue immediate vicinanze, oltreché ai titolari di posteggio per il commercio in aree pubbliche presso lo Stadio Comunale, finalizzata ad imporre, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia, nonché per gli incontri amichevoli, in programma presso lo Stadio Comunale "Porta Elisa", relativamente alla stagione calcistica 2017/2018, **da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva fino ad un'ora dal termine della stessa**, il divieto di vendita di alimenti e bevande in contenitori rigidi di metallo e/o vetro per asporto che, in caso di turbative dell'ordine pubblico, potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie, non che il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume;

### dato atto che:

gli esercizi individuati puntualmente, in base alla suddetta comunicazione, nonché i titolari di posteggio, ubicati all'interno dello Stadio o nelle immediate vicinanze della struttura sportiva, sono:

- Bruscherteria "Contantoamore" - Via dello Stadio angolo Viale Marconi;
- Bar "Chiosco dello Stadio" - Via Marconi n. 155;
- Ristorante/bar "Gatta Ci Cova" - Via Barbantini n. 338;
- Pizzeria "Vecchia Rotonda" - Via Giovanetti n. 2;



- “*Alterego del Gusto*” di Cozza Salvatore, titolare di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella zona dello stadio comunale;

**visti:**

il TULPS, approvato con R.D. 773/1931 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 635/1940, la L.R.T. 28/05; il d.lgs. 267/2000 (art. 50) e la L. 287/1991;

## ORDINA


1) ai titolari degli esercizi di somministrazione ubicati all'interno dello Stadio e nelle immediate vicinanze e ai titolari di posteggio su aree pubbliche, presso lo Stadio Comunale, così individuati:

- Bruschetteria “*Contantoamore*” - Via dello Stadio angolo Viale Marconi;
- Bar “*Chiosco dello Stadio*” - Via Marconi n. 155;
- Ristorante/bar “*Gatta Ci Cova*” - Via Barbantini n. 338;
- Pizzeria “*Vecchia Rotonda*” - Via Giovanetti n. 2;
- “*Alterego del Gusto*” di Cozza Salvatore, titolare di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella zona dello stadio comunale,

in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia, nonché per gli incontri amichevoli, in programma presso lo Stadio Comunale “Porta Elisa” relativamente alla stagione calcistica 2017/2018, **da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva sino ad un'ora dal termine della stessa**, il divieto di vendita di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro per asporto che, in caso di turbative dell'ordine pubblico, potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie.

2) *ex art. 5, comma 2, della l. 287/1991*, ai titolari degli esercizi di somministrazione indicati al punto precedente, ubicati all'interno dello stadio e nelle sue immediate vicinanze e ai titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche presso lo Stadio Comunale, il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume stesso;

***Significa che:***



- a) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge;
- b) l'accertato mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei titolari e del personale addetto agli esercizi di somministrazione, oltre alle possibili conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 7 *bis* del d.lgs 267/2000 e potrà costituire presupposto per l'applicazione degli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale Cosap relativamente alla revoca e/o decadenza del titolo di occupazione del suolo pubblico;
- c) del presente provvedimento sarà data comunicazione alla Questura e sarà cura della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine competenti di provvedere a verificare l'osservanza della presente ordinanza;

***Dispone, altresì:***

- a) la pubblicazione degli estremi del provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- b) l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lucca;
- c) che si provveda alla notifica, mediante consegna/ricevuta ai seguenti interessati:
  - paninoteca "Contantamore", via dello Stadio, angolo via Marconi;
  - bar "Chiostro dello stadio", via Marconi n. 155;
  - ristorante - Bar "Gatto Ci Cova", via Barbantini, n. 388;
  - pizzeria "Vecchia Rotonda", sita in via Giovanetti n. 18 ;
  - "Alterego del Gusto" di Cozza Salvatore, titolare di parcheggio per il commercio su aree pubbliche nella zona dello Stadio Comunale.

Lucca lì, 4/7/2017

IL SINDACO  
Tambellini Alessandro / ArubaPEC S.p.A.